



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 37 del 19 Febbraio 2021

1. **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
2. **COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**
3. **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 8 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Superbonus 110% per interventi realizzati da una ASD - Risposta Agenzia Entrate - Nuovo modello di comunicazione di cessione del credito ex artt.28 e 122 D.L. n. 34/2020

COMUNICATO UFFICIALE n. 202 pubblicato dalla L.N.D. inerente le norme sportive antidoping 2021 - versione in lingua italiana - nota esplicativa riguardante le principali novità.

4. **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 19 FEBBRAIO 2021**

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 8 – 2021

**Oggetto: *Superbonus 110%* per interventi realizzati da una ASD – Risposta Agenzia Entrate –
Nuovo modello di comunicazione di cessione del credito ex artt. 28 e 122 D.L. n. 34/2020**

Con la risposta n. 114 del 16 febbraio 2021 ad un interpello promosso da una ASD, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che spetta il *superbonus* del 110% ad una ASD che realizza interventi negli spogliatoi dell'immobile affidatole in gestione dal Comune in base ad una Convenzione.

L'ASD ha dichiarato di essere iscritta nel Registro CONI, di svolgere attività sportiva negli impianti abilitati alla pratica sportiva e di organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive.

Gli impianti, di proprietà comunale, sono gestiti dalla ASD in virtù di una Convenzione con il Comune *"stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d'uso"*.

L'ASD chiede di conoscere se la citata Convenzione sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al *Superbonus* di cui all'art. 119 del D.L. N. 34/2020, in relazione agli interventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi dell'immobile ottenendo il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del Comune proprietario dell'immobile.

Nella risposta all'interpello l'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la disposizione agevolativa recata dal comma 9, lett. e) dell'art. 119 del Decreto *"Rilancio"*, il quale prevede che il *Superbonus* si applica anche agli interventi realizzati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, *limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi*, precisa che con la Circolare n. 24/E dell'Agenzia stessa, del 2020, è stato affermato che il beneficiario dell'agevolazione può detenere l'immobile, oltre che in virtù di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso dell'immobile) anche se detiene l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

Nel caso in esame, afferma l'Agenzia delle Entrate, si può ritenere che la Convenzione possa costituire *titolo idoneo a consentire all'Associazione istante l'applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus*. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

Con riferimento al caso di specie, conclude l'Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al *Superbonus* in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all'immobile o parte di esso adibito a spogliatoio.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 43058 del 12 febbraio 2021, è stato approvato il nuovo modello telematico previsto per la cessione del credito d'imposta – ex art. 122 D.L. n. 34/2020 - derivante dalla locazione di immobili strumentali (non adibiti ad uso abitativo).

Come già riportato al punto 4 della Circolare n. 72, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti il 3 febbraio 2021, l'art. 8 del D.L. 137 del 2020 ha previsto l'estensione del beneficio del credito d'imposta relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2020 per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del D.L. *"Ristori"*, compresi gli Enti non commerciali che esercitano un'attività

commerciale nei settori indicati nel predetto Allegato, quali possono essere le ASD e le SSD in relazione alla sola attività commerciale svolta negli immobili in argomento.

Con il comma 602 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021, inoltre, è stato esteso il beneficio anche per i mesi da gennaio a ad aprile 2021 per alcune categorie (imprese turistico recettive, tour operator, agenzie di viaggio).

Per i suddetti motivi, si è reso necessario l'aggiornamento del modello telematico per la cessione del credito, introducendo una casella apposita dove inserire l'anno (2020 o 2021) di riferimento del mese a cui si riferisce il credito d'imposta relativo al canone di locazione pagato oggetto di cessione.

A tale riguardo, si ricorda che, come riportato al punto 1 della predetta Circolare della LND n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile avvalersi del credito d'imposta anche se il pagamento del canone d'affitto relativo ai mesi da marzo a giugno e da ottobre a dicembre 2020 è stato effettivamente effettuato nel 2019 o nel corso del 2021.

Il credito può essere ceduto, e il cedente deve provvedere a notificare la cessione del credito all'Agenzia delle Entrate utilizzando il nuovo modello approvato il 12 febbraio 2021.



COMUNICATO UFFICIALE N. 202 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si comunica che sono disponibili sul sito web della NADO Italia, www.nadoitalia.it, le Norme Sportive Antidoping 2021 in lingua Italiana, in precedenza pubblicate dalla F.I.G.C. in lingua Inglese con Comunicato Ufficiale n. 145/A del 23 dicembre 2020, riportate dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 169 di pari data.

A tale riguardo, si allega al presente Comunicato Ufficiale un documento esplicativo riguardante le principali novità presenti nella suddetta normativa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)



Novità introdotte dal Codice Mondiale Antidoping WADA, in vigore dal 1^o gennaio 2021.

NADO Italia, in qualità di parte firmataria del Codice WADA, ha recepito le nuove disposizioni nelle Norme Sportive Antidoping (NSA), costituite dai seguenti documenti:

1. Anti-Doping Sports Code (ADSC) — Codice Sportivo Antidoping (CSA), attuativo del Codice WADA e dei relativi Standard Internazionali;
2. Results Management Procedure (RMP) — Procedura di Gestione dei Risultati (PGR), in attuazione dello Standard Internazionale per la gestione dei risultati;
3. Technical Document for Testing and Investigations (TD TI) — Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT-CI), attuativo dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni.

Alle NSA, uniche norme dell'ordinamento sportivo italiano che disciplinano la materia dell'antidoping, si aggiungono le norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping, organismo indipendente da NADO Italia, istituito conformemente alla normativa WADA.

Di seguito sono illustrate le principali novità intervenute.

Tutela della salute e dei diritti dell'Atleta

È stato dato particolare risalto alla tutela della salute e ai diritti degli Atleti nel contesto della lotta al doping. L'Athletes Antidoping Rights Act è il documento che evidenzia, esplicita e armonizza a livello mondiale i diritti degli Atleti.

Nuovi Standard Internazionali

International Standard for Education

È stato introdotto l'International Standard for Education per sviluppare programmi di educazione e formazione uniformi nell'ambito della lotta al doping. Le Organizzazioni antidoping nazionali, le Federazioni Internazionali e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) sono tenute a collaborare nell'attuazione di tali programmi. Le FSN devono condurre programmi di formazione esclusivamente previa validazione da parte di NADO Italia. A tal proposito, è opportuno che le FSN individuino un Referente per l'attività di Education.

Introduzione dell'International Standard for Results Management

L'International Standard for Results Management stabilisce le procedure necessarie a garantire lo svolgimento di un equo processo, individuando i principi generali sulla giurisdizione e sulla durata dei procedimenti.

Nuove definizioni

In competizione: periodo che inizia alle ore 23:59 del giorno precedente la competizione fino al termine della competizione stessa ovvero fino al termine della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta selezionato per il controllo antidoping.

Education: il processo finalizzato ad infondere valori che sostengano e promuovano lo spirito dello sport "pulito", fondato su lealtà e correttezza.

Intenzionale: coerentemente con le decisioni del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, se non diversamente specificato nel Codice WADA, "intenzionale" significa che la persona ha inteso porre in essere la condotta che costituisce una violazione indipendentemente dal fatto che sapesse che tale condotta avrebbe costituito una violazione della normativa antidoping.

Indipendenza Istituzionale e Operativa dell'Organismo nazionale antidoping di appello

Sono state introdotte le definizioni di Indipendenza operativa e Indipendenza istituzionale (cfr. Codice Sportivo Antidoping – Definizioni).

L'organismo nazionale di appello antidoping deve essere operativamente e istituzionalmente indipendente dall'Organizzazione antidoping responsabile della gestione del risultato. È stata, pertanto, istituita al di fuori di NADO Italia la Corte Nazionale d'Appello antidoping competente a giudicare sui ricorsi avverso le decisioni adottate in primo grado dal Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) e sui ricorsi avverso le decisioni di diniego delle Esenzioni a fini terapeutici (Therapeutic Use Exemption, TUE) adottate dal Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici di NADO Italia (CEFT).

Atleta ricreazionale

È stata introdotta la categoria di "Atleta ricreazionale". NADO Italia definisce "Atleta ricreazionale" qualsiasi Persona che faccia parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipi a competizioni locali o gareggi in competizioni di livello inferiore nell'ambito degli sport di squadra. In ogni caso, non è considerato Atleta ricreazionale colui che nei cinque (5) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: sia stato Atleta di livello internazionale o nazionale; abbia rappresentato l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria open; o sia stato incluso in un elenco RTP o in un altro pool di Atleti tenuto da qualsiasi Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Persona protetta

Un Atleta o altra Persona che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non abbia raggiunto l'età di sedici (16) anni; (ii) non abbia raggiunto l'età di diciotto (18) anni e non sia incluso in alcun elenco RTP (Registered Testing Pool) e non abbia mai

partecipato ad eventi internazionali in una categoria open; o (iii) per ragioni diverse dall'età, non abbia capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Lista WADA e "Sostanze d'abuso"

La Lista WADA identifica le sostanze d'abuso, definite dal Codice WADA sostanze di cui si abusa nella società al di fuori del contesto sportivo, ad esempio, THC, eroina, ecstasy e cocaina. Nel caso in cui tali sostanze fossero rilevate in un campione biologico dell'Atleta a seguito di un controllo antidoping In competizione, è prevista una possibile riduzione del periodo di squalifica irrogabile, se l'Atleta dimostri che la presenza sia riconducibile ad un'assunzione della sostanza d'abuso fuori competizione e che tale assunzione non sia correlata alla prestazione sportiva. È inoltre possibile ottenere un'ulteriore riduzione del periodo di squalifica a seguito del completamento di un programma di riabilitazione approvato dall'Organizzazione antidoping di riferimento.

Nuova violazione della normativa sportiva antidoping a tutela dei c.d. whistleblowers

È considerata violazione minacciare una persona per dissuaderla dal segnalare alle autorità informazioni relative a violazioni della normativa antidoping, al mancato rispetto del Codice WADA o ad altre attività di doping, o compiere atti di ritorsione contro una persona che ha effettuato la segnalazione. La sanzione per tale violazione può arrivare al massimo edittale della squalifica a vita.

Manomissione

È prevista una nuova definizione della violazione concernente la "manomissione", che si può configurare anche nel caso di coinvolgimento in condotte fraudolente durante la gestione del risultato riferita ad altra violazione della normativa sportiva antidoping.

Tentata Complicità

È prevista la violazione per "tentata complicità". La sanzione irrogabile va dal minimo di due anni, fino al massimo della squalifica a vita.

Divieto di associazione

Tale violazione riguarda coloro che si avvalgono di persone già squalificate per doping. Le Organizzazioni Antidoping non sono tenute a fornire agli Atleti un elenco dei soggetti squalificati, ma hanno l'onere di dimostrare che l'Atleta sapesse che il "personale di supporto" a cui si è rivolto fosse nello status di "squalificato".

Circostanze aggravanti

La normativa sportiva antidoping 2021 prevede, in presenza di circostanze eccezionali, la reintroduzione delle circostanze aggravanti.

Splittaggio/suddivisione dei campioni biologici

Un campione biologico può, per necessità, essere suddiviso e utilizzato sia per la prima analisi che per la controanalisi. In tal caso, il Laboratorio e l'Organizzazione antidoping responsabile per la gestione dei risultati devono notificare all'Atleta il suo diritto di presenziare all'apertura del campione biologico da suddividere.

Rapporti di Laboratorio per gli esiti atipici (ATF)

La WADA ha ampliato le ipotesi in cui il Laboratorio può rilevare un esito atipico.

Ulteriori analisi sui campioni biologici

Non ci sono limiti al numero di analisi che possono essere eseguite su un campione biologico prima della notifica di un esito avverso. Una volta che all'Atleta sia stato notificato l'esito avverso, non possono essere eseguite ulteriori analisi sul campione senza il consenso dell'Atleta. Nel caso di esito negativo, non ci sono limiti alle volte in cui un campione può essere rianalizzato da parte di una Organizzazione antidoping o della WADA. Altre Organizzazioni antidoping aventi autorità sull'Atleta possono chiedere l'autorizzazione all'Organizzazione che ha eseguito la raccolta del campione o alla WADA per effettuare ulteriori analisi.

Ritorno alle competizioni

Tale aspetto riguarda un Atleta incluso in un elenco RTP che una volta ritiratosi dall'attività sportiva agonistica decide di riprendere tale attività. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 5.6 del Codice WADA, si aggiunge che qualora un Atleta ritorni a praticare l'attività agonistica senza averne dato tempestiva comunicazione alla competente Organizzazione antidoping, perderà i risultati ottenuti fino a quando non dimostri che non poteva ragionevolmente sapere di aver partecipato ad un evento nazionale o internazionale.

Informazioni di reperibilità (whereabouts)

Le informazioni di reperibilità (whereabouts) devono essere trasmesse, tramite ADAMS, dagli Atleti inclusi nell'elenco RTP di NADO Italia entro il 15 di ogni trimestre, non più il 20.